

Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of South Africa for the Promotion and Protection of Investments

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa (di seguito denominati Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli al miglioramento della cooperazione economica tra i due Paesi, soprattutto in relazione a investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente,

e

riconoscendo che l'adozione di misure di promozione e di reciproca protezione di tali investimenti, mediante Accordi internazionali, contribuirà a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da un investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento.

Senza limitare la generalità di quanto sopra, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:

- a) beni mobili ed immobili, nonché altri diritti *in rem*, compresi i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi, nella misura in cui possono essere investiti;
- b) titoli azionari, quote di partecipazione, obbligazioni nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere o ogni altro titolo di credito;
- c) crediti per somme di denaro o ogni altro diritto ad una prestazione contrattuale, aventi valore economico, relativi ad un investimento;
- d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;
- e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;
- f) ogni incremento del valore dell'investimento originario.

Qualsiasi cambiamento della forma in cui il bene è stato investito o reinvestito non implica un cambiamento nella sua natura di investimento.

Jurisdiction

- › Italy
- › South Africa

Legis in effect

- › 18 March 1999

Legislation date

- › 9 June 1997

Topics

- › Investment Arbitration

Source

- › **Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of South Africa for the Promotion and Protection of Investments**, Supplied by the Research Staff at the Penn State Institute of Arbitration,

2. Sono considerate "investimento" anche le seguenti attività connesse:

Organizzazione, controllo, funzionamento, mantenimento e cessione di compagnie, filiali, agenzie, uffici o altre strutture utili alla condotta degli affari; proventi derivanti da registrazione, licenze, permessi ed altri benefici necessari per lo svolgimento di attività commerciali; acquisizione, utilizzo e cessione di proprietà di qualunque tipo, ivi incluse le proprietà intellettuali, e relativa protezione; accesso ai mercati finanziari in particolare l'assunzione di prestiti, l'acquisto, vendita ed emissione di partecipazioni azionarie e altri titoli; acquisto di valuta per le importazioni necessarie per lo svolgimento delle attività aziendali; commercializzazione di beni e servizi; approvvigionamento, vendita e trasporto di materie prime e lavorati, energia, carburanti e mezzi di produzione; diffusione di informazioni commerciali.
3. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le sussidiarie, affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra.
4. Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato in conformità alle sue leggi.
5. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, ogni entità costituita in base alle leggi di quella Parte Contraente, da essa riconosciuta come persona giuridica e avente la sede principale nel suo territorio, come istituti pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che siano a responsabilità limitata o meno.
6. Per "ricavi", si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza, servizi tecnici ed altri così come ogni altro compenso in natura quali, ma non esclusivamente, materie prime, prodotti agricoli, prodotti di allevamento o industriali.
7. Per "territorio" si intendono, oltre alle aree comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime" incluse le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti interessate esercitano la loro sovranità, diritti di sovranità o di giurisdizione, secondo il diritto internazionale.
8. Per "accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente, le sue Agenzie o Rappresentanze ed un investitore dell'altra Parte relativamente ad un investimento.
9. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore tra il trattamento nazionale e quello della nazione più favorita.
10. Per "diritto di accesso" si intende il diritto ad essere ammesso ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformità alle leggi ed ai regolamenti di tale Parte Contraente.

Articolo 2

Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente, nel quadro delle sue leggi e regolamenti, incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel suo territorio.
2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di investire nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3.1.
3. Ciascuna Parte Contraente assicurerà in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurerà che la gestione, la manutenzione, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le società ed imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiusti o discriminatori.
4. Ciascuna Parte Contraente creerà e manterrà, nel proprio territorio, condizioni giuridiche favorevoli agli investitori in conformità con la propria legislazione.
5. Ciascuna Parte Contraente si adopererà per facilitare, in conformità alle proprie leggi, l'ingresso, il soggiorno, il lavoro, e il movimento nel suo territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei loro familiari che svolgono attività relative agli investimenti previsti

dal presente Accordo.

Articolo 3

Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione più Favorita

1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti ed ai ricavi degli favorevole di quello accordato agli investimenti dei propri investitori o degli investitori di Stati Terzi.
2. Se le disposizioni nella legislazione di una Parte Contraente, o in accordi internazionali in vigore o che potrebbero entrare in vigore in futuro per quella Parte Contraente, dovessero prevedere per gli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo., tali disposizioni dovranno, nella misura in cui esse sono più favorevoli all'investitore in questione, prevalere sul presente Accordo. Tale principio si applica anche agli investimenti esistenti.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono essere intese come un obbligo per una Parte Contraente ad estendere agli investitori dell'altra Parte Contraente il beneficio di qualsiasi trattamento, preferenza o privilegio risultante da:
 - a) ogni esistente o futura unione doganale, unione economica, area di libero scambio, mercato comune, qualsiasi analogo accordo internazionale o intesa temporanea per la costituzione di tale unione doganale, area di libero scambio o mercato comune dei quali l'una o l'altra delle Parti Contraenti sia o possa diventare membro, o
 - b) qualsiasi accordo o intesa internazionale relativi interamente o principalmente alla tassazione o alla facilitazione del commercio transfrontaliero o qualsiasi legislazione interna relativa interamente o principalmente alla tassazione.
4. Qualora una Parte Contraente accordi vantaggi speciali ad istituzioni di credito allo sviluppo con partecipazione straniera e costituite al solo scopo di assistenza allo sviluppo principalmente attraverso attività non di lucro, quella Parte Contraente non è obbligata ad accordare tali vantaggi ad istituzioni di credito allo sviluppo o ad altri investitori dell'altra Parte Contraente.

Articolo 4

Risarcimento per Danni o Perdite

1. Ad un investitore di una Parte Contraente i cui investimenti subiscano perdite a causa di guerra o altra forma di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza, rivolta, insurrezione o tumulto nel territorio dell'altra Parte Contraente, sarà accordato da quest'ultima Parte Contraente un trattamento, per quanto riguarda la restituzione, indennizzo, compensazione o altra composizione, non meno favorevole di quello accordato agli investitori nazionali o agli investitori di Stati Terzi.
2. Fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo 1 del presente Articolo, ad un investitore di una Parte Contraente il cui investimento, in una qualsiasi situazione descritta nel paragrafo precedente, subisca perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di una requisizione o distruzione da parte delle forze o autorità di quest'ultima Parte Contraente, e la perdita non sia stata causata in combattimento o in stato di necessità, così come definiti nel diritto internazionale, sarà accordato un adeguato ed effettivo risarcimento o restituzione.

Articolo 5

Nazionalizzazione o Esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno sottoposti ad alcun provvedimento che limiti, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, possesso, disponibilità o godimento ad essi inerenti, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale o da regolamenti e sentenze emesse da corti o tribunali competenti.
2. Gli investimenti degli investitori di una Parte Contraente non saranno *de jure* o *de facto*, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale e contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità con tutte le disposizioni e procedure di legge.
3. Il giusto risarcimento sarà stabilito nella valuta nazionale sulla base dell'effettivo valore di mercato dell'investimento

immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica.

4. Il tasso di cambio applicabile a tale risarcimento sarà quello prevalente alla data immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sono stati annunciati o resi pubblici.

5. Senza limitare la portata del paragrafo precedente, nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o evento analogo effettuato da una Parte Contraente sia una società con capitale misto, la valutazione della quota dell'investitore dell'altra Parte Contraente sarà nella valuta dell'investimento, in misura non minore del valore iniziale dell'investimento maggiorato degli aumenti di capitale e della rivalutazione di capitale, dei profitti non distribuiti e dei - fondi di riserva e decurtato del valore delle riduzioni e perdite di capitale.

6. Il risarcimento sarà considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investimento è stato effettuato dall'investitore, nella misura in cui tale valuta sia - o resti -convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.

7. Il risarcimento sarà considerato tempestivo se avverrà senza indebito ritardo ed, in ogni caso, entro un mese dalla data di definizione del valore di cui sopra.

8. Il risarcimento dovrà comprendere gli interessi calcolati in base al tasso LIBOR a sei mesi a partire dalla data di nazionalizzazione o esproprio fino alla data di pagamento.

9. Un cittadino o una società di una Parte Contraente che asserisca che tutto o parte del proprio investimento è stato espropriato, avrà diritto all'immediato esame da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente al fine di stabilire se l'esproprio sia conforme ai principi della legge nazionale e di quella internazionale.

10. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi della stessa.

11. Se, dopo l'esproprio, i beni in questione non siano stati utilizzati, in tutto o in parte, a quel fine, il proprietario, ovvero gli aventi causa, hanno diritto a riacquistare i beni al prezzo di mercato.

Articolo 6

Surroga

Se una Parte Contraente o una sua Agenzia designata effettua un pagamento ad un proprio investitore in forza di una garanzia concessa per un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima Parte Contraente riconoscerà la surroga della prima Parte Contraente in tutti i diritti e pretese dell'investitore indennizzato e riconoscerà che la prima Parte Contraente o una sua Agenzia designata ha il potere di esercitare tali diritti e di far valere tali pretese in virtù della surroga, nella stessa misura dell'investitore originale. Al trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Agenzia in virtù di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 7 del presente Accordo.

Articolo 7

Rimpatrio di Capitali, Profitti e Redditi

1. Ciascuna delle Parti Contraenti garantirà che gli investitori dell'altra possano, in conformità con le proprie leggi e regolamenti, trasferire all'estero, senza indebito ritardo, in qualsiasi valuta convertibile:

- a) capitali e aumenti di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
- b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;
- c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
- d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
- e) compensi netti ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio della Prima Parte Contraente;
- f) compensi e pagamenti effettuati in conformità agli Articoli 4, 5 e 6.

2. I trasferimenti di cui al presente Articolo ed agli Articoli 4, 5 e 6 verranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi dopo che siano stati adempiuti tutti gli obblighi fiscali e saranno effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto al punto 4 dell'Articolo 5 in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

3. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel territorio della quale è stato effettuato l'investimento.

Articolo 8

Composizione di Controversie tra Investitori e Parti Contraenti

1. Le controversie che dovesse insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo del risarcimento, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.

2. Nel caso in cui l'investitore ed una delle Parti Contraenti, le sue Agenzie o Rappresentanze, abbiano stipulato un accordo di investimento, si applicheranno le procedure in esso previste.

3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia per la composizione:

- a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio; o
- b) ad un Tribunale Arbitrale *ad hoc*, in conformità con le regole di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), nel qual caso la Parte Contraente ospite si impegna ad accettare il rinvio a detto arbitrato; o
- c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie relative agli Investimenti (ICSID), per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, se o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano aderito. Se tale requisito non si verifica ciascuna Parte Contraente conviene che la controversia sia sottoposta ad arbitrato secondo il regolamento della "Additional Facility" dell'ICSID del 1978.

4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni oggetto di un procedimento arbitrale o giudiziario in corso finché tale procedimento non sia concluso ed una delle Parti Contraenti abbia omesso di ottemperare alla decisione del Tribunale Arbitrale o della Corte entro il termine fissato dalla decisione stessa, ovvero entro quello determinabile in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

Articolo 9

Composizione delle Controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo saranno, per quanto possibile, composte amichevolmente per via diplomatica.

2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti abbia fatto richiesta per iscritto all'altra Parte Contraente, la controversia sarà, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc come previsto dal presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale. I due membri provvederanno quindi alla designazione in qualità di Presidente di un cittadino di un Paese Terzo. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non sono ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diversa intesa, potrà richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne sarà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il

Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verrà invitato a provvedere il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese per il proprio arbitrato e quelle per il proprio rappresentante alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno divise in parti uguali tra le Parti Contraenti.

Articolo 10

Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

Articolo 11

Applicazione di altre Disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni più favorevoli.

2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti o ad altre disposizioni o ad uno specifico contratto o ad autorizzazioni o accordi di investimento, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.

Articolo 12

Entrata in Vigore

Le Parti Contraenti si notificheranno l'avenuto espletamento dei rispettivi adempimenti costituzionali previsti per l'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica.

Articolo 13

Durata e Scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci (10) anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 12 e resterà in vigore per ulteriori dieci (10) anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto non più tardi di un anno prima della sua scadenza.

2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al paragrafo 1 del presente Articolo le disposizioni degli Articoli da 1 a 11 rimarranno in vigore per ulteriori dieci (10) anni dalle date predette.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 9 giugno millenovecento novantasette, in due originali, nelle lingue italiana e inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL SUD AFRICA

© 2015 Kluwer Law International BV (All rights reserved).

Kluwer Arbitration is made available for personal use only. All content is protected by copyright and other intellectual property laws. No part of this service or the information contained herein may be reproduced or transmitted in any form or by any means, or used for advertising or promotional purposes, general distribution, creating new collective works, or for resale, without prior written permission of the publisher.

If you would like to know more about this service, visit www.kluwerarbitration.com or contact our Sales staff at sales@kluwerlaw.com or call +31 (0)172 64 1562.